

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 23/05/2014

Numero: 11531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME'	Giuseppe	-	Presidente	-
Dott. PETTI	Giovanni Battista	-	Consigliere	-
Dott. RUBINO	Lina	-	Consigliere	-
Dott. CARLUCCIO	Giuseppa	-	Consigliere	-
Dott. VINCENTI	Enzo	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14958/2008 proposto da:

V.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato CAMPANELLI Giuseppe,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GERIT S.P.A. (AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI
LATINA);

- intimata -

avverso la sentenza n. 878/2007 del TRIBUNALE di LATINA, depositata
il 23/05/2007, R.G.N. 4236/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/03/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l'Avvocato MARINA FLOCCO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- V.A.G. si opponeva al pignoramento mobiliare eseguito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Latina, nei confronti di M.B.L., in quanto avente ad oggetto beni di proprietà del ricorrente - aggiudicatario degli stessi mobili venduti all'incanto a seguito di precedente pignoramento a carico del M. - e concessi in comodato d'uso a D.T.M.L., coniuge del debitore esecutato.

2. - Con sentenza resa pubblica il 23 maggio 2007, il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opposta concessionaria del servizio di riscossione dei tributi provinciali (dapprima l'anzidetta Banca e poi, in corso di giudizio, la cessionaria Gerit S.p.A.), dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione, in applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58.

Rilevava, inoltre, lo stesso giudice che l'opponente non aveva, comunque, dato prova, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 63, novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, dell'appartenenza dei beni pignorati attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, ovvero una sentenza passata in giudicato, "in ogni caso di data certa anteriore all'anno in cui è sorto il credito, che, nella specie, risale al 1998". Difatti, l'acquisto dei beni pignorati si era perfezionato in capo al V. il 29 luglio 1999 - come da verbale d'asta - mentre il contratto di comodato d'uso prodotto in atti non era "opponibile alla Gerit s.p.a., in quanto non stipulato con la prescritta forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, in ogni caso, temporalmente successivo al sorgere del credito azionato in executivis".

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre V.A. G., affidando le sorti dell'impugnazione ad un unico, articolato motivo di ricorso.

Non ha svolto attività difensiva l'intimata Gerit S.p.A., Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Latina.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58, nonché, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, "contraddittorietà della motivazione in relazione alla dichiarata improcedibilità dell'opposizione di terzo per il solo fatto di aver lasciato i beni precedentemente acquisiti all'incanto esattoriale presso il domicilio del debitore".

Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il D.P.R. 602 del 1973, art. 58, per non aver tenuto conto - stante la ratio della norma "di evitare collusioni in danno dell'ente della riscossione" - che "tra il proprietario dei beni e l'esecutato nonché la coniuge dell'esecutato non corresse alcun grado di parentela".

Peraltro, la motivazione della sentenza sarebbe illogica, in quanto esso ricorrente non avrebbe mai potuto stipulare il comodato dei beni mobili (avente data certa con la sua registrazione presso il competente Ufficio) prima dell'acquisto degli stessi, per l'appunto avvenuto nel 1999.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Corte adita se il Tribunale di Latina con la sentenza impugnata abbia violato e/o falsamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58.

Dica l'Ecc.ma Corte adita se, nel caso in cui il terzo estraneo senza alcun vincolo di parentela con gli esecutati, acquisti ad una asta esattoriale dei beni mobili, previo pagamento del prezzo, lasciandoli poi presso il debitore, e questi beni vengano successivamente colpiti da nuovo pignoramento, sia legittima la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione del terzo e di conseguenza si verifichi una lesione del suo diritto alla proprietà, con conseguente danno risarcibile D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 59".

2. - Il motivo è infondato.

Non è affatto in discussione che il V. abbia promosso opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., quale proprietario dei mobili pignorati presso l'abitazione del debitore esecutato M.; beni mobili acquistati dallo stesso V. in forza di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore.

Sicché, risulta corretta l'applicazione da parte del Tribunale di Latina del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, che, per l'appunto, prevede l'improponibilità dell'opposizione del terzo nell'ipotesi sopra descritta, mentre fuori quadro è la censura del ricorrente che adduce l'erroneità della decisione per l'assenza di parentela tra il proprietario dei beni pignorati e il debitore esecutato o il di lui coniuge. Si tratta, infatti, di circostanze del tutto inconferenti ai fini dell'operatività di detta specifica previsione normativa (citato art. 58, comma 2), la cui portata è tale da prescindere da ogni connotazione riguardante i rapporti personali tra il proprietario dei beni pignorati (che li abbia acquistati in una precedente vendita nell'ambito di una procedura espropriativa) e il debitore esecutato (cui i medesimi beni appartenevano). Ciò nella prospettiva, più volte evidenziata dalla Corte costituzionale nello scrutinio del previgente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 52 (sostituito poi dall'attuale art. 58 a seguito della novella recata dal D.Lgs. n. 46 del 1999), di soddisfare "l'esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate, che è alla base dell'espropriazione forzata esattoriale", ciò consentendo "di porre ragionevoli limiti all'opposizione di terzi i quali rivendicano la proprietà di

beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si trovano, è da presumere siano del debitore", così da porre un argine al "rischio di fraudolente elusioni" (tra le altre, Corte cost., sent. n. 415 del 1996).

Strabica è, dunque, la difesa del V. là dove fa appello all'insussistenza di rapporti di parentela per modulare in suo favore l'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58, posto che detti rapporti sono considerati specificamente dallo stesso art. 58, comma 3, ma al fine di stabilire a carico del coniuge, dei parenti e degli affini del debitore iscritto a ruolo, i quali rivendichino la proprietà dei beni pignorati, limitazioni ancora più rigorose rispetto a quelle poste a carico del terzo.

Dunque, in siffatto contesto è altresì erroneo il riferimento del ricorrente, veicolato tramite l'ulteriore profilo di censura, proprio all'art. 58, citato comma 3, che non è stato fatto oggetto di applicazione da parte del Tribunale di Latina, il quale, invece, ha correttamente evocato l'art. 63 dello stesso D.P.R., in forza del quale è posta, "al fine di evitare collusioni tra terzo e debitore in danno del Fisco" (Cass., 2 aprile 1998, n. 4231, in motivazione), una limitazione probatoria a carico del terzo che intenda dimostrare, in virtù di "titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo", che i beni, per l'appunto, "appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'art. 58, comma 3", dovendo al riguardo provvedere alla "esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno" (disciplina, questa, che la Corte costituzionale, con ord. n. 158 del 2008, ha ritenuto non contrastante con gli artt. 3, 24 e 42 Cost.).

Nella specie, infatti, non è in discussione che l'acquisto da parte del V. della proprietà dei beni pignorati (luglio 1999, come da verbale d'asta) sia avvenuto in epoca posteriore al sorgere del credito dell'erario (1998), là dove, poi, lo stesso contratto di comodato, a tacer d'altro, era in ogni caso - come rilevato dal giudice di merito - privo della forma richiesta dal citato art. 63.

3. - Il ricorso va, pertanto, rigettato e, non avendo l'intimata società svolto attività difensiva in questa sede, nulla è da disporsi quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi
www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156